

C O M U N E D I
C A R D A N O A L C A M P O
Provincia di Varese

Regolamento per il Servizio di Assistenza Domiciliare

Art. 1 - Istituzione del Servizio

E' istituito sul territorio Comunale il "Servizio di Assistenza Domiciliare" (SAD) in favore di anziani, handicappati, minori e famiglie in difficoltà;

Art. 2 - Finalità

Le finalità del Servizio di assistenza domiciliare sono le seguenti:

- evitare all'anziano ed all'handicappato (sia esso psichico, intellettuale o motorio), quanto più possibile, il deterioramento delle proprie condizioni psico-fisiche e relazionali, limitando l'approdo ad una invalidità totale e permanente che renda necessario il ricovero in Istituto;
- evitare al minore l'allontanamento dalla propria famiglia di origine,
- consentire a tutti un'esistenza il più possibile autonoma ed integrata nell'ambito della comunità di appartenenza;

Art. 3 - Organizzazione del Servizio

Il servizio si diversifica in:

- a) servizio di Segretariato Sociale e di organizzazione del SAD;
- b) servizio di Assistenza Domiciliare;

Per il punto "a" il servizio è demandato al Servizio Sociale Comunale (Assistente Sociale), con i seguenti compiti:

- 1- individuazione dei beneficiari delle diverse prestazioni, in collaborazione con la Commissione Servizi Sociali, Sanità ed Ecologia e predisposizione e verifica dei piani di intervento individuale;

- 2 - integrazione operativa tra il personale del Servizio Sociale Comunale, gli operatori del Servizio di Assistenza domiciliare integrata dell'U.S.S.L. N° 6 ed eventuali operatori esterni (appaltatori del servizio, volontariato, etc.);
- 3 - aiuto all'espletamento di pratiche socio-assistenziali e per la diffusione di informazioni utili agli interessati.

Per il punto "b" il servizio viene gestito mediante affidamento in appalto.

Art. 4 - Tipologia delle prestazioni

Le prestazioni si configurano contemporaneamente come:

- 1- prestazioni di carattere sociale, comprensive di interventi di valutazione globale del bisogno, di attività di consulenza personale e familiare, di sostegno psicologico;
- 2- prestazioni di aiuto domestico, comprensive di interventi rivolti al governo della casa e della persona;
- 3 - prestazioni di tipo educativo.

Nello specifico le prestazioni di assistenza domiciliare conformemente a quanto previsto dalla L.R. 1/86, e del Piano Regionale socio assistenziale in vigore sono le seguenti:

- a) assistenza generica agli utenti del Servizio, , in eventuale collaborazione con il personale infermieristico e medico (Servizio Assistenza domiciliare integrata dell'U.S.S.L. N°6) od altri operatori o volontari che si occupano degli stessi;
- b) governo della casa, pulizia, riordino e cambio della biancheria, spesa, commissioni varie, preparazione pasti;
- c) attività di vigilanza sullo stato psico-fisico dell'utente, al fine di informare il Servizio Sociale per l'adeguamento del relativo progetto di intervento;
- d) sostegno psicologico rivolto alla comprensione ed alla accettazione delle difficoltà della persona da parte della stessa e della famiglia;
- e) trasporto delle persone, nei soli casi di carattere occasionale e, comunque, senza vincolo di ripetitività. Si escludono, pertanto, le esigenze di carattere continuativo o periodico che, come tali, devono essere assolte utilizzando altre specifiche soluzioni;
- f) assistenza ai disabili e ai minori, in particolare in riferimento all'inserimento scolastico e lavorativo ed all'utilizzo del tempo libero;

- g) prestazioni educative rivolte a minori ed a persone disabili che consistono nell'attuazione di progetti educativi integrativi e/o sostitutivi del gruppo familiare, nell'ambito di programmi mirati formulati dal Servizio Sociale Comunale (in collaborazione con i servizi specialistici dell'U.S.S.L.);
- h) azione di sostegno e attività complementari rispetto ad ogni altro progetto preventivo o riparativo elaborato dai Servizi Sociali riguardo ad anziani, minori, handicappati e nuclei familiari in difficoltà;
- i) eventuale consegna pasti a domicilio dell'utente.

Le prestazioni del servizio di aiuto domiciliare devono essere caratterizzate dalla temporaneità, complementarità e sussidiarietà, nel senso che devono essere erogate per il tempo, nella specie e nella misura in cui il beneficiario e/i parenti siano in grado di soddisfare autonomamente i bisogni relativi.

Il tipo, l'intensità e la durata delle prestazioni dovranno soddisfare il livello minimo del bisogno di autosufficienza e correlativamente stimolare il massimo di attivazione e partecipazione dell'utente e dei familiari.

Art. 5 - Concorso dell'utente al pagamento del servizio

Gli utenti sono chiamati a concorrere al pagamento del servizio prestato in rapporto alle proprie condizioni economiche ed al costo del servizio stesso, secondo apposite tabelle predisposte ed aggiornate periodicamente dall'Amministrazione Comunale. (all. 1 e 2);

Art. 6 - Modalità per l'ammissione e cessazione

L'ammissione al servizio avviene:

- su richiesta dell'interessato o dai familiari, utilizzando l'apposita modulistica a disposizione presso i Servizi Sociali Comunali;
- dietro segnalazione di organizzazioni di volontariato;
- su richiesta del medico curante o a seguito di dimissione ospedaliera;
- in ogni altro caso, per iniziativa diretta del Servizio Sociale Comunale.

In relazione alle domande inoltrate, il Servizio Sociale Comunale valuterà la congruità del tipo di servizio richiesto, le modalità di erogazione del servizio stesso, in rapporto alle necessità dell'utente e alla disponibilità dei familiari "obbligati" secondo l'art. 433 del Codice Civile, tenuto conto anche delle esigenze di organizzazione complessiva del servizio.

L'erogazione del servizio cessa nei seguenti casi:

- su richiesta scritta dell'utente o dei familiari;
- in caso di decesso o ricovero definitivo in Istituto, qualora i familiari restanti non necessitino di servizio;
- qualora il Servizio Sociale ritenga esaurito il progetto di intervento sull'utente.

Art. 7 Piano di intervento annuale

La Giunta Municipale, sentito il parere della Commissione Servizi Sociali e Sanità, approva in linea di massima il piano di intervento annuale del SAD.

Il piano dovrà contenere in via indicativa i seguenti dati:

- 1 - utenza in carico al servizio (quantità e tipologia);
- 2 - analisi dell'utenza potenziale o futura del servizio;
- 3 - obiettivi del servizio a breve e medio termine;
- 4 - piano operativo (quantità e qualità dell'erogazione in rapporto all'utenza) con conseguente individuazione degli operatori necessari e ottimizzazione d'impiego degli stessi.

Art. 8 Riferimenti normativi

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla L.R. n. 1/86 ed al Piano Socio-Assistenziale Regionale vigente e relativo Regolamento per i Servizi dizona dell'U.S.S.L. N° 6.

all. 1

QUOTE ORARIE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

N° componente della famiglia	reddito familiare annuo lordo	% sul costo orario del servizio
1	7.893.000	
2	13.104.000	
3	16.848.000	
4	20.124.000	esente
5	23.400.000	
6	26.520.000	
7	29.640.000	
1	8.643.000	
2	13.854.000	
3	17.598.000	
4	20.874.000	10%
5	24.150.000	
6	27.270.000	
7	30.390.000	
1	10.143.000	
2	15.354.000	
3	19.098.000	
4	22.374.000	15%
5	25.650.000	
6	28.770.000	
7	31.890.000	
1	11.643.000	
2	16.854.000	
3	20.598.000	
4	23.874.000	20%
5	27.150.000	
6	30.270.000	
7	33.390.000	
1	13.143.000	
2	18.354.000	
3	22.098.000	
4	25.374.000	25%
5	28.650.000	
6	31.770.000	
7	34.890.000	

N° componente della famiglia	reddito familiare annuo lordo	% sul costo orario del servizio
1	14.643.000	
2	19.854.000	
3	23.598.000	
4	26.874.000	30%
5	30.150.000	
6	33.270.000	
7	36.390.000	
1	16.143.000	
2	21.354.000	
3	25.098.000	
4	28.374.000	40%
5	31.650.000	
6	34.770.000	
7	37.890.000	

N.B. L'eventuale fornitura di pasti a domicilio comporterà un addebito pari a quello previsto per la refezione scolastica.

all. 2

SPECIFICHE DELLE TABELLE DI PARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEL SERVIZIO

- il reddito complessivo del nucleo familiare è determinato dalla somma di tutti i cespiti risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi (740,101,201 etc.), cui devono essere sommati eventuali altri redditi percepiti, pur se esenti da tassazione, invalidità civile, assegno di accompagnamento etc.;
- ai fini della determinazione della quota di contribuzione al costo del servizio si fa comunque sempre riferimento all'imponibile lordo;
- sono ritenuti obbligati in solido al pagamento del servizio erogato, tutti i parenti per i quali sussista l'obbligo agli alimenti ex artt. 433 e success. cod. civile;
- nelle ipotesi di erogazione del servizio su iniziativa del Servizio Sociale Comunale e, soprattutto, in relazione ad interventi a favore di minori e di interi nuclei familiari disagiati, potrà prevedersi l'esonero dalla partecipazione al costo del servizio, ogni qualvolta l'eventuale contribuzione economica dell'utente potesse ostacolare il progetto di recupero;
- l'esonero dal pagamento o, comunque, la riduzione delle percentuali tabellari potrà essere disposta nei casi in cui l'elevata frequenza delle erogazioni determini una tariffa mensile eccessivamente elevata, rispetto alle condizioni economiche del nucleo del soggetto assistito;
- i provvedimenti di riduzione della quota o esenzione della stessa, dovranno essere adeguatamente motivati e supportati da idonea istruttoria dell'Assistente Sociale coordinatrice del SAD, sentito il parere della Commissione Servizi Sociali e Sanità ed Ecologia.